

Allegato "A" al n. 13912/7341 di rep.

Statuto sociale

"SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE "SPAFID" Società per azioni".

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni, denominata "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE "SPAFID" Società per azioni".

Essa ha sede sociale in Milano, ed ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 2

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2051.

Articolo 3

La società svolge esclusivamente:

- a. l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dall'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987, n. 148 con successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni;
- b. l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi-fiducianti:

- assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili;
- assume l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;

- assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- cura la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile;
- assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
- esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti;
- cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- assume gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi.

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

Infine, la Società può compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

La Società fa parte del gruppo bancario Mediobanca. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione

per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 4

Il domicilio, numero di telefax o indirizzo di posta elettronica o altri indirizzi e recapiti dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 6.100.000 (unmilionecentomila) diviso in n. 610.000 (seicentodiecimila) azioni da Euro 10 cadauna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Il capitale della Società deve essere investito, sino a concorrenza del limite stabilito dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, per tutta la durata della Società, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1938, n. 141. Il residuo capitale e le riserve possono essere investiti in titoli quotati azionari e obbligazionari di primari emittenti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e tutte le azioni hanno eguali diritti. Le azioni non sono trasferibili se non con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione delle Assemblee dei soci avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. E' consentita altresì, in via alternativa o promiscua, la convocazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ad uno dei recapiti risultanti dal libro soci, ovvero altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Per la validità di costituzione e delle deliberazioni e per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari; non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 9

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri. Gli Amministratori debbono essere cittadini italiani ed almeno uno (o due se il Consiglio risulta composto di almeno cinque membri) deve essere iscritto negli albi professionali. La durata della loro carica non può essere superiore a tre esercizi. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venisse a mancare la metà degli Amministratori nominati in Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci deve essere convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per le nuove nomine.

Articolo 10

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove del caso, uno o due Vice Presidenti, i quali conservano la carica per tutta la durata del mandato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci, nell'ordine, il Vice Presidente anziano di età ovvero l'altro Vice Presidente, ovvero l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio elegge un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto ad un giorno.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, di cui all'art. 16.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge e dallo statuto all'Assemblea dei Soci.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamato dall'art. 2506 ter del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla Legge.

L'organo o gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 13

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/visivo.

In tal caso, devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere il proprio avviso oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere trascritti sul libro prescritto dalla legge e firmati da un Amministratore presente alla riunione e dal Segretario.

Articolo 15

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea dei Soci, fermo il disposto dell'art. 22, stabilisce il compenso fisso annuale da assegnare al Consiglio di Amministrazione, che lo ripartirà secondo proprie determinazioni tra i suoi membri. Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea dei Soci rimane immutato sino a nuova deliberazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, determinandone i poteri. Il

Direttore Generale deve essere in possesso del titolo di studio e delle altre condizioni richieste dalla normativa vigente. Il Direttore Generale, ove sia eletto Amministratore della Società, assumerà, per tutto il tempo che farà parte del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare Procuratori per determinate categorie di operazioni stabilendone i poteri e le attribuzioni.

Articolo 17

La firma sociale spetta, con obbligo di abbinamento, al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori cui sia stata espressamente attribuita a sensi del 3° comma dell'art. 12, e al Direttore Generale.

Spetta inoltre, sempre congiuntamente e con gli abbinamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione a Procuratori designati a tale scopo dallo stesso Consiglio di Amministrazione e nei limiti dei poteri assegnati.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti, può anche conferire ad Amministratori o a Procuratori la firma sociale da esercitarsi singolarmente.

La facoltà di rappresentare la Società come socio, in sede di costituzione di società e nelle assemblee di altre società, sia in proprio sia per conto terzi potrà essere esercitata anche singolarmente dagli Amministratori nonché dai Procuratori a ciò espressamente designati dal Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza della Società come socio in assemblee di altre Società potrà anche essere attribuita ad altre persone, società od Enti, mediante lettera di delega munita della firma di due delle persone autorizzate.

La facoltà di firmare a nome della Società può inoltre essere conferita dal Consiglio di Amministrazione ad altre società o ad enti; in tal caso le società e gli enti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai rispettivi statuti la dizione: "per procura della Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" Società per azioni".

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta, disgiuntamente, al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori cui sia stata espressamente attribuita a sensi del 3° comma dell'art. 12 e al Direttore Generale.

Articolo 18

L'Assemblea dei Soci nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi speciali richiamate all'art. 3 del presente statuto.

Articolo 19

Per la nomina, i requisiti e le attribuzioni dei Sindaci, la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio, si osservano le norme di legge e di statuto.

L'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale può anche avvenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi audio/visivi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.

Articolo 20

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, i compiti e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze, quali previste dalla legge, lo richiedano, entro centoottanta giorni.

Articolo 22

L'Assemblea dei Soci delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione del 10% alla riserva legale - sino a quando questa non abbia raggiunto i limiti di legge - ed ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea stessa, su proposta del Consiglio deliberasse per incrementare la suddetta riserva o per costituirne altre di carattere straordinario o speciale.

Dall'importo eventualmente attribuito al Consiglio di Amministrazione va dedotto il compenso fisso di cui all'art. 15.

Articolo 23

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

F.to Michele Cattaneo

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 30 giugno 2017

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

